



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **610**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Criteri tecnici per l'abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali agricoli e forestali naturali non pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 182, comma 6 bis).

Il giorno **13 Aprile 2015** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Il comma 6 bis dell'articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - come modificato dall'art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* - prevede che: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*.

L'articolo 185, comma 1, lettera f) afferma a sua volta che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (dedicata alle Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) *“.... (omissis) la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*.

L'articolo 184, comma 1, lettera e) del D.lgs. 152/2006 classifica infine i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali come *“rifiuti urbani”*.

La Provincia, con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1846 del 2007, aveva approvato i criteri tecnici in materia di combustione all'aperto del materiale vegetale che si origina in agricoltura, in attuazione del comma 2 bis dell'articolo 13 della legge provinciale 5/1998 nonché in linea con quanto previsto dall'allora vigente normativa statale in materia ambientale: tali criteri presentano ora profili di difformità rispetto al comma 6 bis dell'articolo 182 del decreto legislativo 152/2006 come modificato nel 2014. La disciplina provinciale, rispetto alla disciplina statale, prevede infatti condizioni applicative per taluni aspetti più restrittive nella definizione dei casi e dei presupposti nei quali la combustione all'aperto del materiale

vegetale costituisce una normale pratica agronomica, come tale, esclusa dall'applicazione della disciplina sull'attività di gestione dei rifiuti.

Si ritiene pertanto opportuno adottare anche sul territorio provinciale i criteri in materia di abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali agricoli e forestali previsti al comma 6 bis dell'articolo 182 del decreto legislativo 152/2006: sono fatte comunque salve, in ogni caso, le altre normali pratiche agricole – diverse dall'abbruciamento – volte al reimpiego dei suddetti materiali vegetali come sostanze concimanti o ammendanti. Si rileva, quindi, la necessità di disapplicare i criteri tecnici provinciali approvati con la citata deliberazione di Giunta provinciale n. 1846 del 2007 in materia di abbrucamenti e di sostituirli con quelli allegati al presente provvedimento.

Va inoltre considerato che il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 21 settembre 2007, stabilisce strategie e interventi per la tutela della qualità dell'aria ambiente in coerenza con la normativa di settore e che, più specificamente, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 368 del 4 marzo 2011 – adottata in attuazione del suddetto Piano – ha, tra l'altro, riconosciuto ai Comuni la possibilità di introdurre o estendere, con idoneo provvedimento, il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare nel periodo invernale in quanto critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti in atmosfera.

La disciplina in materia di condizionalità e di lotta fitosanitaria nel settore agricolo continua a trovare propria e autonoma applicazione.

Il Consiglio delle Autonomie locali si è espresso favorevolmente nella seduta del 25 marzo 2015 (nota del 31 marzo 2015 – prot. 179642).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), il quale – allo standard 2.1 dell'allegato 2 -

prevede, ancorché a titolo di deroga, che *“La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa: 1. (...); 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente; 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è comunque sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione”*;

- visto il Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento);
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette);
- visto l’articolo 31 (Pubblicità degli atti) della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa);
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di approvare i criteri tecnici per l’abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali agricoli e forestali naturali non pericolosi, ai fini dell’applicazione dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 2) di stabilire che i criteri tecnici di cui al punto 1 sostituiscono quelli approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1846 del 31 agosto 2007 a partire dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la normativa provinciale in materia di condizionalità e di lotta fitosanitaria nel settore agricolo non è derogata da quanto previsto da questa deliberazione;
- 4) di dare atto che non è altresì derogato quanto previsto dal Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 21 settembre 2007;

- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

MDV